

**INDIRIZZI AZIENDALI GENERALI**

**IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**NELL'AMBITO DEI SETTORI ORDINARI**

**DELLA SOCIETÀ'**

**"GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali spa"**

Pordenone, 19 giugno 2012

## I N D I C E

<b>SINTESI DEGLI INDIRIZZI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE I: INQUADRAMENTO GENERALE.....</b>	<b>8</b>
<b>TITOLO I PREMessa.....</b>	<b>8</b>
1. <i>Natura giuridica e principi operativi di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. di Pordenone</i>	<i>8</i>
2. <i>Normativa applicabile ad GEA e inquadramento sommario .....</i>	<i>8</i>
2.1 <i>Lavori, forniture e servizi nei Settori Ordinari .....</i>	<i>9</i>
2.2.1 <i>Acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi nei Settori Ordinari.....</i>	<i>9</i>
3. <i>Finalità degli indirizzi aziendali generali .....</i>	<i>10</i>
<b>TITOLO II: Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari .....</b>	<b>11</b>
4. <i>Contratti misti .....</i>	<i>11</i>
5. <i>Lavori/Forniture/Servizi funzionali:.....</i>	<i>11</i>
6. <i>Contratti attivi.....</i>	<i>11</i>
7. <i>Sponsorizzazioni e attività con le quali si erogano somme a terzi .....</i>	<i>12</i>
8. <i>Proroga – rinnovo – recesso.....</i>	<i>12</i>
9. <i>Ripetizione del contratto e clausola di prova nei contratti e lavori, forniture e servizi complementari .....</i>	<i>14</i>
10. <i>Quinto d'obbligo nei contratti di forniture, servizi e lavori.....</i>	<i>14</i>
11. <i>Appalti aperti nei contratti di lavori, forniture e servizi .....</i>	<i>15</i>
<b>TITOLO III: Sintesi operativa della disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti di appalto e di acquisizioni in economia. ....</b>	<b>16</b>
13. <i>Disciplina applicabile.....</i>	<i>16</i>
<b>PARTE II: DISCIPLINA APPLICABILE PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI:.....</b>	<b>17</b>
<b>QUADRO DEI LAVORI PUBBLICI .....</b>	<b>17</b>
A1) <i>Regime sopra soglia comunitaria (attualmente &gt; = € 5.000.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi):.....</i>	<i>17</i>
A2) <i>Regime sotto soglia comunitaria (attualmente &lt; € 5.000.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi):.....</i>	<i>17</i>
A3) <i>Regime in economia (attualmente &lt; ad € 200.000,00): .....</i>	<i>18</i>
<b>QUADRO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE .....</b>	<b>19</b>
B1) <i>Regime sopra soglia comunitaria (attualmente &gt; = ad € 200.000,00 o il diverso regime previsto dai successivi decreti):.....</i>	<i>19</i>
B2) <i>Regime sotto soglia comunitaria (attualmente &lt; ad € 200.000,00 o il diverso regime previsto dai successivi decreti):.....</i>	<i>19</i>
B3) <i>Regime in economia (attualmente &lt; ad € 200.000,00 o il diverso regime previsto dai successivi decreti): .....</i>	<i>20</i>
<b>PARTE III: DISCIPLINA APPLICABILE AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI CORRELATI .....</b>	<b>21</b>

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA: INCARICHI DI PROGETTAZIONE (UNITAMENTE AD INCARICHI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE); INCARICHI CONCERNENTI ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE (VERIFICA DEL PROGETTO E VALIDAZIONE); INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI (E COORDINAMENTO DELLA

*SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE), ASSISTENZA OPERATIVA ALLA D. L., COLLAUDO, NONCHE' ALTRI SERVIZI TECNICI (IVI COMPRESSE ANALISI DI LABORATORIO E PROVE DI CARICO E CONTROLLI)*21

- 1) *REGIME SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (attualmente = > ad € 200.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi);*.....21
- 2) *REGIME SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (attualmente < ad € 200.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi);*.....21

*PRECISAZIONI RELATIVE AGLI INCARICHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O IN FASE DI ESECUZIONE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (attualmente € 200.000,00)*.....22

*SERVIZI DIVERSI DA QUELLI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (SUPPORTO AL R.U.P. E ALTRI INCARICHI ACCESSORI CORRELATI A LAVORI PUBBLICI, QUALI CONSULENZE E SERVIZI VARI CORRELATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ALTRI, CONSULENZE PER LA STIPULA DI ACCORDI BONARI O TRANSAZIONI. ETC.)*.....23

- 1) *REGIME SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (attualmente = > ad € 200.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi);*.....23
- 2) *REGIME SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (attualmente < ad € 200.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi);*.....23

RINVIO .....24

**PARTE IV DISCIPLINA APPLICABILE AI CONTRATTI PUBBLICI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI** ..... 25

## SINTESI DEGLI INDIRIZZI GENERALI

- **PARTE I: INQUADRAMENTO GENERALE**

Contiene le indicazioni generali delle norme applicabili ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture ed alle acquisizioni in economia nei settori ordinari necessarie per le diverse attività aziendali ed i criteri adottati per la relativa determinazione; comprende anche indirizzi per i c.d. contratti attivi, dai quali si ricava un utile.

- **PARTE II: DISCIPLINA APPLICABILE PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI**

Contiene le indicazioni dei principali riferimenti normativi applicabili ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture ed alle acquisizioni in economia relativi alle attività esercitate nei settori ordinari (e cioè per le attività di: illuminazione pubblica, igiene ambientale, servizi cimiteriali, gestione calore, semafori, farmacie);

- **PARTE III: DISCIPLINA APPLICABILE AGLI INCARICHI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ED AGLI INCARICHI TECNICO-AMMINISTRATIVI NEI SETTORI ORDINARI**

Contiene le indicazioni dei principali riferimenti normativi applicabili agli affidamenti di incarichi professionali di servizi di ingegneria ed architettura e correlati.

- **PARTE IV: DISCIPLINA APPLICABILE AI COSIDDETTI CONTRATTI "ESCLUSI", IN TUTTO O IN PARTE, DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI**

Contiene la disciplina dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi esclusi dall'applicazione delle normative sui contratti pubblici (Codice), disciplinati dagli art. da 16 a 27 del Codice stesso.

## DEFINIZIONI

In via generale, per le definizioni si fa riferimento a quelle riportate all'art. 3 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito denominato semplicemente "Codice") e all'art. 3 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" (da ora in poi, "Regolamento") del citato Codice; si riportano comunque di seguito quelle più significative utilizzate nel presente documento e nei regolamenti aziendali da GEA:

1. I **"contratti"** / **"contratti pubblici"** sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
2. I **"settori ordinari"** dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del Codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
3. Gli **"appalti pubblici"** sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice.
4. Gli **"appalti pubblici di lavori"** sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.
5. I **"lavori"** comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I del Codice, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
6. Gli **"appalti pubblici di forniture"** sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
7. Gli **"appalti pubblici di servizi"** sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del Codice. Si precisa altresì che a differenza di "lavoro di manutenzione", trattasi di "servizio di manutenzione" quando non comporta una modifica della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e

l'installazione di materiali aggiunti e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr deliberazione AVCP n. 72/2007).

8. L'“**accordo quadro**” è un accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti, da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
9. I contratti “**di rilevanza comunitaria**” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, del Codice e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
10. I contratti “**sotto soglia**” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32 comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, del Codice e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
11. I “**contratti esclusi**” sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, del Codice sottratti in tutto o in parte alla disciplina del Codice, e quelli non contemplati dal Codice medesimo.
12. Le “**Imprese Pubbliche**” sono le imprese in cui la amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
13. Gli “**Enti aggiudicatori**” comprendono le “amministrazioni aggiudicatrici”, le “Imprese Pubbliche” ed i soggetti diversi dai due precedenti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.
14. Il “**profilo di committente**” è il sito informatico di una Stazione Appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, nonché dall'allegato X, punto 2, del medesimo.
15. Le “**procedure di affidamento**” e l'“**affidamento**” comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
16. I “**procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia**”, laddove effettuati in cottimo fiduciario, consistono in una procedura negoziata alla quale si applicano solamente i principi generali in materia di procedure di affidamento ed esecuzione del contratto e che è autodisciplinata dalle singole stazioni appaltanti. Va precisato che, pur procedendosi in forma semplificata, sia nella fase di gara che di stipulazione del contratto ed esecuzione, comunque restano intatte le responsabilità, in capo all'impresa, tipiche dell'appaltatore, mantenendo la medesima impresa piena autonomia operativa talché, nella sostanza, trattasi di forme semplificate e snelle di contratti di appalto.
17. I “**contratti aperti**”, sia per i lavori che per le forniture e servizi, sono contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi/fabbisogni non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le esigenze del

committente, predefinite/i in via presuntiva nel Capitolato anche tenuto conto delle statistiche degli anni precedenti, e senza certezza di raggiungimento dell'importo previsto nel contratto. Si ritiene che detti contratti siano tuttora praticabili (pur in mancanza di un loro espresso richiamo nel Regolamento), laddove siano mantenuti in essere tutti i principi del contratto di appalto, anche tenuto conto dell'art. 2, ult. c., Codice.

18. **“Responsabile del Procedimento”**: GEA, operando nei settori ordinari, è tenuta ad individuare un soggetto a cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento o per ciascun procedimento o per gruppi di procedimenti.

## PARTE I: INQUADRAMENTO GENERALE

### TITOLO I Premessa

#### **1. Natura giuridica e principi operativi di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. di Pordenone**

GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. (nel seguito denominata semplicemente GEA) – “impresa pubblica” operante nei “settori ordinari”, è inquadrabile nel contesto dell’art. 32, 1° c., lett. c), Codice (società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico con attività non svolta in regime di concorrenza) e, tenuto conto dell’art. 32, 3° c., Codice, è soggetta all’applicazione parziale di norme del Codice e del Regolamento sia in fase di gara che, soprattutto, nella fase di esecuzione e gestisce direttamente servizi pubblici (in particolare il servizio di igiene urbana), per il tramite delle migliori tecniche imprenditoriali e dell’utilizzo del modulo societario, pur operando in un mercato non sottoposto alla libera concorrenza, nell’ambito territoriale del Friuli Venezia Giulia, in attività riconducibili nei Settori Ordinari.

In via generale, per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture e per le acquisizioni in economia, GEA è tenuta a rispettare principi di economicità, efficacia e tempestività, fermo restando che devono essere anche rispettati principi comunitari di correttezza, imparzialità, trasparenza e concorrenza.

Inoltre, GEA è tenuta al rispetto degli impegni cogenti assunti nei confronti dell’utenza per effetto dei Contratti di Servizio stipulati con i Comuni Soci, contratti che impongono talvolta tempistiche di intervento particolarmente ristrette e che, in armonia con quanto disposto all’art. 2, 1° comma, Codice, rendono necessario operare con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell’azione contrattuale.

GEA, inoltre, si impegna ad adottare criteri ambientali nelle procedure di acquisto per promuovere lo sviluppo sostenibile, in conformità ai disposti di cui agli articoli 2 e 68 del Codice che hanno recepito le Direttive comunitarie in materia di Acquisti pubblici verdi (GPP – Green Public Procurement).

#### **2. Normativa applicabile a GEA e inquadramento sommario**

Il Codice, vigente dal 1.7.2006, come modificato e integrato e completato dal suo Regolamento, ha portato a termine una vasta riforma che ha unificato, in unico testo legislativo a livello nazionale, la materia dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari, nei quali GEA opera, con esclusione dei settori speciali.

Il Codice ed il Regolamento costituiscono, ormai, la principale fonte normativa, sia in materia di “appalti” che di “acquisizioni in economia”, considerato anche che la normativa regionale disciplina la sola materia dei “lavori” (L.R. 14/2002) ed è stata abrogata, dall’estate 2011 (con L.R. 11/2011, art. 13, comma 9), quella delle “forniture” e “servizi” (già art. 4, L.R. 12/2003) che, peraltro, era comunque estremamente carente.



## 2.1 Appalto di lavori, forniture e servizi nei Settori Ordinari

In linea teorica, nella Regione Friuli Venezia Giulia, quale Regione a "statuto speciale", a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 45/2010 e 114/2011, nella materia dei "lavori" (purché per valori "sotto soglia" comunitaria), può continuare a trovare applicazione la L.R. 14/2002 e le norme previste in Leggi regionali correlate sempre in materia di "lavori" (come espresso anche nelle circolari della Regione Friuli V.G. di data 21.7.2006, di data 13.03.2009 e di data 10.02.2011). Tuttavia la difficoltà pratica nasce, per gli operatori, dalla necessità di operare, innanzitutto, due tipologie di disapplicazioni di norme regionali e cioè: a) quelle in contrasto con le direttive comunitarie ed i principi comunitari; b) quelle in contrasto con normative nazionali sopravvenute, in adempimento a principi comunitari o per effetto di principi generali statali (v. art. 4, statuto regionale F.V.G.) che disciplinano la materia (come recentemente stabilito dalle sentenze del T.A.R. F.V.G. n. 93 e 94/2012 che hanno bocciato l'applicazione delle norme regionali in materia di anomalia dell'offerta). Inoltre: c) la normativa regionale andrà sempre integrata con la normativa nazionale in quelle materie in cui manca una disciplina a livello regionale (verbalizzazione, fasi di gara, compensazione prezzi, risoluzione, ecc.).

Pertanto, per quanto riguarda i lavori, gli operatori hanno due possibilità:

- a) applicare la sola normativa statale (e, per valori sopra ;
- b) applicare la normativa regionale dopo aver operato le disapplicazioni sub a) e b) e le integrazioni sub c).

- a) quando non rispondenti a principi generali statali per effetto dell'art. 4 dello Statuto.

Ad esempio, si ritiene debbano essere prudenzialmente disapplicati, almeno:

- l'art. 17 quanto ai soli profili dell'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la disciplina delle Commissioni di gara;
- l'art. 30 sulle garanzie e coperture assicurative;
- l'art. 25 sull'anomalia dell'offerta;
- l'art. 35 sull'accordo bonario, ormai in contrasto con quella nazionale.

Per quanto riguarda le forniture e servizi, considerato che nello statuto regionale manca ogni riferimento alla possibilità di disciplinare la materia a livello regionale e che è stato abrogato l'art. 4, L.R. 12/2003 e s.m.i., in materia di forniture e servizi, trovano applicazione il Codice ed il Regolamento, in recepimento della vigente normativa comunitaria.

### 2.2.1 Acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi nei Settori Ordinari

Le acquisizioni "in economia" hanno, sia per lavori che per forniture e servizi, un limite di valore massimo, attualmente stabilito in € 200.000,00 (solo per un breve periodo, e per i soli lavori, la normativa regionale aveva previsto, sino al 31.12.2011, una elevazione ad € 500.000,00) e possono essere effettuate o in "amministrazione diretta" o a "cottimo". In questo secondo caso sono ammesse solamente entro determinati limiti di importo e per ben determinati oggetti e specifiche

tipologie di spesa, precisando che trattasi, in ogni caso, di procedure semplificate e più snelle, utili per la normale operatività (vi è un'evidenza pubblica attenuata) rispetto alle "procedure di affidamento", le quali, come definite all'art. 3 comma 36 del Codice, attengono solamente agli "appalti" ed alle "concessioni", oltre che ai concorsi di progettazione ed ai concorsi di idee.

La norma fondamentale che disciplina tali acquisizioni è l'art. 125, Codice, dovendosi ritenere superata la disciplina regionale sul punto, in materia di "lavori".

Il citato art. 125, Codice, al comma 14, prevede che, per queste acquisizioni, si applicano solamente i "principi" in tema di "procedure di affidamento" (cioè le procedure più complesse previste per i veri e propri "appalti") ed esecuzione del contratto, stabilite per gli appalti e le concessioni: pertanto, si applicano i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, ecc., ma, non trattandosi di "procedure di affidamento", si applicano solo alcuni "principi" desumibili dagli artt. 11, 12 e 79 del Codice. L'attuale giurisprudenza in materia (da ultimo, TAR Lazio, n. 3169/2011) è però molto rigida ed appare prudente procedere, in ogni caso, e salvi mutamenti giurisprudenziali, all'applicazione dei seguenti "principi": a) in ogni caso, alla comunicazione formale, via fax, ex art. 79, Codice, ai partecipanti non affidatari, dell'esito dell'"acquisizione in economia" avvenuta nella forma del "cottimo"; b) alla seduta pubblica almeno per valori superiori ad una certa soglia (indicata in € 100.000,00), tenuto conto del numero di procedure da effettuare rispetto al personale in dotazione; c) al rispetto del termine "stand still" per valori superiori alla soglia di € 100.000,00.

Per valori sino a € 100.000,00, GEA, in relazione alle comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice, GEA, essendo condizionata dalla tempistica dei Contratti di Servizio, si atterrà al rispetto "principi" di cui sopra unicamente con riferimento alla comunicazione dell'esito dell'"acquisizione ai partecipanti non affidatari; la comunicazione potrà avvenire via fax o posta elettronica oppure, ove previsto nella documentazione di gara, mediante pubblicazione sul sito WEB pubblico (profilo committente). Infatti, in ogni caso, stanti le esigenze di urgenza correlate ai Contratti di Servizio ( ed al fine di non incidere sulla tempestività di intervento), non appare, allo stato, materialmente possibile rispettare – per valori inferiori ad € 100.000,00 e vista la frequenza dell'utilizzo del sistema - l'attuale iniziale indirizzo giurisprudenziale dei T.A.R. secondo i quali andrebbero applicati gli artt. 11, 12 e 79 del Codice, lo "stand still" (attesa di 35 gg. per la stipula del contratto) e la seduta pubblica.

### **3. Finalità degli indirizzi aziendali generali**

Premesso quanto riportato ai precedenti punti 1 e 2, per tutti i contratti relativi a lavori, forniture e servizi, scopo dei presenti indirizzi è quello di:

- fornire il quadro normativo di fondo attualmente applicabile alle singole attività aziendali ed alle diverse fattispecie di contratti (e le motivazioni delle scelte adottate);
- individuare una disciplina quanto più possibile omogenea per i contratti relativi al settore ordinario, in particolare laddove a GEA sia consentito operare secondo regimi definiti da propri regolamenti ispirati ai principi dettati dal trattato CE a tutela della concorrenza;

- individuare le prestazioni oggetto del regime delle “acquisizioni in economia”, sempre nell'intento di garantire anche il rispetto dei Contratti di Servizio.

Pertanto, ai presenti indirizzi aziendali generali si unisce il Regolamento con riferimento alle acquisizioni in economia nei settori ordinari.

## **TITOLO II: Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari**

### **4. Contratti misti**

Per i contratti misti, cioè di: “lavori e forniture”, “lavori e servizi”, “lavori , servizi e forniture”, “servizi e forniture” si fa riferimento ai criteri tassativi stabiliti dall'art. 14 del Codice, caso per caso.

### **5. Lavori/Forniture/Servizi funzionali:**

- alla gestione di contratti stipulati da GEA con soggetti pubblici o privati, anche in esito a procedure di affidamento indette da terzi (al di fuori delle eventuali gare da svolgersi in esito alla riforma dei servizi pubblici locali);
- all'operato di GEA in mercati non regolamentati e in regime di concorrenza.

In ogni caso in cui GEA operi come soggetto che, per effetto della propria attività, non agisce come Stazione Appaltante, in quanto:

- ❑ sia risultata affidataria, quale Appaltatore/Concessionario/Cottimista, ecc. di contratti pubblici in esito alla partecipazione a specifiche procedure di affidamento da parte di terzi soggetti pubblici;
- ❑ direttamente affidataria di contratti da parte di privati;
- ❑ operi in mercati non regolamentati ed in regime di concorrenza;

per gli appalti di lavori/forniture/servizi funzionali alla gestione dei predetti contratti/attività esercitati sottratti all'applicazione della disciplina sui contratti pubblici, sarà preferibile che GEA, in qualità di società che, anche indirettamente, spende denaro pubblico, proceda agli affidamenti a terzi di cui dovesse avere bisogno sempre previo esperimento di una indagine di mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi, al fine di comprovare di operare, in ogni caso, garantendo, da un lato, i migliori vantaggi economici e, dall'altro lato, adottando un sondaggio di mercato, ove possibile, soprattutto al fine di rispettare la congruità dei prezzi.

Le sedute di gara saranno sempre riservate.

### **6. Contratti attivi**

In ogni ipotesi in cui GEA introiti un utile dall'utilizzo di propri beni o della propria immagine (ad esempio, pubblicità resa a terzi, vendite di beni, locazioni attive, ecc.) vanno applicate, anche per recente giurisprudenza, i principi desumibili dalle norme sulla Contabilità di Stato.

Quindi sarà prudenzialmente necessaria una procedura informale al fine di accertare che l'entrata assicuri il massimo guadagno possibile (o vantaggio), anche in termini diversi da quelli strettamente economici. Detta procedura può essere parametrata a quella prevista dall'art. 27, Codice sui contratti esclusi.

## **7. Sponsorizzazioni**

Non sono ammissibili "sponsorizzazioni" effettuate nel senso di erogazioni una tantum o continuative di somme di denaro a società, associazioni o soggetti terzi, ma solamente le "erogazioni" necessarie a soddisfare fini aziendali e/o istituzionali specifici, nell'interesse pubblico.

## **8. Proroga – rinnovo – recesso.**

### **8.1 - Durata dei contratti**

Per quanto discendente dai principi generali della normativa sulla Contabilità di Stato, il contratto deve sempre avere termini e durata certi. Inoltre, per tutte le spese ordinarie sono ammessi esclusivamente contratti che, compresa ogni forma di opzione concernente la durata, abbiano durata infranovenale.

### **8.2 – Proroga nei contratti di SERVIZI e FORNITURE**

Va premesso che la proroga è una facoltà esercitabile, nei soli servizi e forniture (e non nei lavori), laddove la relativa clausola di proroga sia stata apposta espressamente nel contratto iniziale, prevedendone la relativa durata massima e, mediante essa, ci si limita a spostare nel tempo la durata del contratto (per un importo proporzionale a quello originariamente previsto), lasciando intatte tutte le altre clausole contrattuali.

In ogni caso, anche per recente giurisprudenza e dottrina, la proroga è ammessa laddove:

- sia espressamente prevista nella disciplina di gara iniziale;
- sia contenuta e consenta una remunerazione dell'appaltatore con il contratto iniziale: si ritiene che non possa in ogni caso superare la durata del contratto iniziale e possa constare o di una sola proroga o anche di più proroghe che, sommate, non superino il contratto iniziale;
- consista in un semplice prolungamento del termine finale di efficacia del contratto e non sono consentite trattative sul prezzo o altri elementi. Laddove il prezzo non sia più remunerativo per la stazione appaltante alla scadenza del periodo iniziale, non sarà ammessa la proroga;
- vi sia un apposito provvedimento con cui la stazione appaltante decide di prorogare un contratto che contenga tale previsione in modo espresso e preventivo: sarà necessaria una motivazione in cui si dia atto della opportunità e della congruità dei prezzi e delle condizioni di cui alla medesima proroga;

- ai fini del valore del contratto e dell'eventuale superamento della soglia comunitaria, si calcoli, sin dalla gara originaria, anche il valore oggetto della/e possibile/i proroga/ghe, sempreché la durata complessiva massima così raggiunta sia comunque infrannovenale. Tenuto conto della giurisprudenza in materia si deve ritenere che,

di fatto, il riferimento, di cui all'art. 29, primo comma e seguenti del Codice, al "rinnovo", debba intendersi, di fatto, come "proroga".

GEA valuterà singoli casi in cui il termine "rinnovo", alla luce del tenore e dettato contrattuale, possa essere stato impropriamente e tecnicamente utilizzato in luogo del termine "proroga" al momento della redazione del contratto, nel qual caso potrà, con specifica motivazione, procedere alla "proroga" purché si sia tenuto conto, nella gara originaria, della relativa entità economica ai fini del rispetto delle soglie.

### **8.3 – Proroga tecnica nei contratti di SERVIZI e FORNITURE**

Nel caso in cui nel contratto originario manchi la clausola di proroga, è sempre possibile disporre una proroga "tecnica" del contratto, per un massimo necessario per espletare la gara e comunque non superiore a sei mesi (mutuando i principi espressi all'art. 23 della L. 62/2005), previo motivato parere, laddove necessario per poter esperire e concludere le procedure di una nuova gara.

Laddove l'appaltatore rifiuti la proroga e sia necessario procedere ad una negoziazione sul prezzo o su altri elementi diversi dal tempo si opererà a mezzo di procedura negoziata per l'urgenza previa indagine di mercato.

### **8.4 – Rinnovo nei contratti di SERVIZI e FORNITURE**

Premesso che il "rinnovo", sia tacito che espresso, è considerato dalla giurisprudenza un'ipotesi di procedura negoziata non prevista dall'ordinamento, in quanto si procede ad una trattativa su elementi diversi ed ulteriori rispetto alla mera protrazione del tempo contrattuale (come avviene nella proroga), tenuto conto della citata giurisprudenza è vietata ogni forma di rinnovo, sia espresso che tacito, anche laddove la relativa clausola sia già contenuta in vecchi contratti stipulati ed in corso; in quest'ultimo caso, anche per effetto dei principi comunitari come recepiti nella L. 62/2005, detta clausola è nulla di diritto per contrasto con norme imperative.

### **8.5 – Revisione del prezzo nei contratti di SERVIZI e FORNITURE**

Anche dove sia prevista la clausola di proroga, nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa, una clausola di revisione periodica del prezzo è obbligatoria nei settori ordinari, in base all'art. 115 del Codice.

## **8.6 – Recesso nei contratti di SERVIZI, FORNITURE e LAVORI**

Ferma la disciplina sul metodo di calcolo del valore stimato del contratto, oltre che sulla sua durata massima, sono legittime le clausole di “recesso”, così come disciplinate dal Codice (dei contratti) e dal codice civile. In particolare sono legittime le clausole che, a fronte di una durata contrattuale, prevedano un recesso anticipato senza compenso alcuno allo spirare di un determinato tempo minimo che consenta la remuneratività del contratto.

Nei contratti di lavori relativi ai settori ordinari si applica l'art. 134 del Codice in materia di recesso, ferma restando la possibilità, dove contrattualmente previsto, di applicare il medesimo articolo anche ai settori speciali.

In ogni caso GEA dovrà far sottoscrivere espressamente la relativa clausola e non dovranno essere previsti corrispettivi a fronte del recesso.

## **9. Ripetizione del contratto e clausola di prova nei contratti e lavori, forniture e servizi complementari.**

### **9.1 - Ripetizione nei contratti di SERVIZI e LAVORI**

La ripetizione del contratto è ipotesi specifica di procedura negoziata consentita dall'ordinamento nei settori ordinari ed è possibile solamente in presenza delle tassative condizioni di cui all'art. 57, 5° comma, Codice.

### **9.2 – Clausola di prova nei contratti di FORNITURE, SERVIZI e LAVORI**

Sono sempre possibili, nelle forniture e servizi e nei contratti aperti di lavori (tenuto conto delle necessità derivanti dalle imposizioni di Authority di Settore), clausole di prova che subordinino la prosecuzione del contratto al previo positivo superamento di un periodo iniziale che deve essere adeguato e proporzionato alla durata complessiva del contratto.

In ogni caso, sia il mancato superamento del periodo di prova che il suo superamento dovranno essere oggetto di valutazioni espresse con apposito provvedimento del soggetto al quale sono affidate le funzioni del Responsabile Unico del procedimento.

### **9.3. - Lavori, forniture e servizi complementari.**

Nei settori ordinari, in base all'art. 57, 3° comma, lett. b) ed in base al comma 5°, lett. a), Codice, è possibile procedere, rispettivamente, a forniture o servizi complementari, nelle condizioni ivi previste.

## **10. - Quinto d'obbligo nei contratti di FORNITURE, SERVIZI e LAVORI**

In tutti i contratti di lavori, servizi e forniture (ivi compresi i contratti aperti) è applicabile l'art. 11 del R.D. 2440/1923 quanto all'obbligo, da parte dell'appaltatore, di assoggettarsi agli aumenti o alle diminuzioni nei limiti del quinto del prezzo di appalto, agli stessi prezzi e condizioni, qualora previsto dalla documentazione contrattuale.

### **11. - Appalti aperti nei contratti di lavori, forniture e servizi**

Per “contratto aperto” si intende quel contratto stipulato per un certo arco temporale dove le prestazioni sono predefinite in via presuntiva nel Capitolato anche tenuto conto delle statistiche degli anni precedenti, e senza certezza di raggiungimento dell'importo previsto nel contratto.

I contratti aperti possono essere stipulati per lavori, forniture e servizi.

#### **Nel caso di lavori:**

Pur se è stato abrogato, dal 8.6.2011, l'art. 154, DPR 554/1999 sui contratti aperti di manutenzione (e pur mancando, nel Codice, una disciplina specifica del contratto aperto), anche per quanto previsto all'art. 2, ult. c. Codice (e dovendosi richiamare l'art. 1322 del codice civile) i contratti aperti sono comunque ammessi per i lavori di manutenzione (siano essi ordinari o straordinari): tuttavia, la specifica tipologia di contratto deve rispettare le norme di base sul contratto di appalto (ad esempio, possibilità di richiedere ulteriori lavori sino al massimo di 1/5, divieto di varianti, ecc.). Nel caso di lavori a rete (es. impianti calore o di illuminazione pubblica), il concetto di manutenzione ricomprende qualsiasi intervento che non costituisce autonoma opera “nuova” e pertanto anche le estensioni alle reti esistenti.

#### **Nel caso di servizi e forniture:**

È possibile avvalersi di contratti aperti per quanto previsto, in linea generale, all'art. 1322 del Codice Civile.

E' applicabile l'istituto della proroga.

### **12. - Criteri per la selezione delle cooperative sociali nei settori ordinari**

Considerato l'art. 24 della L.R. Friuli V.G. n. 20/2006, che prevede specifiche modalità per l'affidamento di **forniture di beni e servizi** qualora nel territorio provinciale interessato vi siano diverse cooperative sociali iscritte allo specifico “Albo” istituito, il Dirigente competente dello specifico settore interessato dalla prestazione valuta, nella programmazione delle forniture e servizi, le specifiche casistiche di applicazione di detta riserva.

Laddove lo specifico appalto/cottimo, in considerazione del particolare oggetto del contratto, venga riservato alla partecipazione delle sole cooperative sociali, si procede nei seguenti termini:

- qualora l'importo stimato del contratto sia inferiore a € 50.000 si procede con una convenzione diretta con una cooperativa sociale, nel rispetto dei criteri di rotazione;
- qualora l'importo sia compreso tra € 50.001 e 200.000 (attuale soglia comunitaria) si procede a mezzo di gara ufficiosa tra almeno n. 3 cooperative sociali, ovvero con n. 2, laddove uniche presenti, applicando i criteri di selezione stabiliti per i corrispondenti valori previsti per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

In entrambi i casi dovrà essere applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed obbligatoriamente gli elementi indicati al comma II dell'art. 24 della precitata L.R.

### **TITOLO III: Sintesi operativa della disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti di appalto e di acquisizioni in economia.**

#### **13. Disciplina applicabile**

Nel seguito, parti II e III, sono riprodotte le normative che GEA è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e per le acquisizioni in economia, in forma differenziata per settore di attività e tipologia di contratto in funzione del valore stimato del contratto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

Si evidenzia separatamente, nella successiva parte IV, per la sua peculiarità, la disciplina degli incarichi di ingegneria e architettura correlati ai lavori pubblici.

La parte V, infine, contiene la disciplina dei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi esclusi dall'applicazione delle normative del Codice.



## **PARTE II: DISCIPLINA APPLICABILE PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI:**

(attività in generale: illuminazione pubblica, igiene ambientale, servizi cimiteriali, gestione calore, semafori, farmacie)

### **QUADRO DEI LAVORI PUBBLICI**

#### **A1) Regime sopra soglia comunitaria (attualmente $\geq$ € 5.000.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi):**

- a) Fase di progettazione: si applicano i corrispondenti articoli della parte III del Codice e della parte II del Regolamento, eccetto l'art. 90, comma 8 e l'art. 92 (v. art. 32, 2° c., Codice).
- b) Fase di affidamento: si applicano i corrispondenti articoli della parte III del Codice e della parte II del Regolamento, eccetto gli artt. 78, comma 2 e 128 (v. art. 32, 2° c., Codice). Quanto al Codice, in ogni caso non trova applicazione il disposto dell'art. 48 in materia di controllo sul possesso dei requisiti, in quanto la disciplina è incompatibile con il regime SOA.
- c) Fase di esecuzione: si applicano, tenuto conto delle semplificazioni introdotte dall'art. 32, comma 2°, Codice, solamente le norme che attengono al collaudo, mentre la restante disciplina si intende quale norma di indirizzo e non tassativa; è, tuttavia, facoltà di GEA applicarla, per analogia, nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale (ad esempio, per le forme di contabilità semplificata, ecc.) in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione, caso per caso, dell'RPE.

#### **A2) Regime sotto soglia comunitaria (attualmente $<$ € 5.000.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi):**

- a) Fase di progettazione: si applicano il Codice ed il Regolamento, ritenendo superata la disciplina regionale. Quanto alla verifica e validazione di progetto, si farà pure riferimento alla normativa del Codice e del Regolamento che prevede il controllo contestuale e continuo in corso di redazione da parte del verificatore, mentre la validazione finale è intesa quale atto formale a cura dell'RPP che riporta gli esiti delle verifiche. In ogni caso risulta superato il concetto della normativa regionale della validazione quale semplice controllo successivo ad un progetto già ultimato.
- b) Fase di affidamento:
  - 1) In ogni caso, in considerazione anche delle problematiche insorte con la normativa regionale dopo le sent. n. 93 e 94/2012 TAR F.V.G., appare preferibile utilizzare la normativa statale ed in particolare, laddove possibile, l'art. 122, comma 7, Codice, per le procedure negoziate sino ad 1 milione di Euro. In ogni caso la normativa statale va utilizzata per le fasi di gara (artt. 11, 12 e 79, Codice).

- 2) In alternativa, ma con maggiori problemi applicativi, è possibile applicare la vigente normativa regionale (L.R. 14/2002, s.m.i. e leggi regionali correlate come la L.R. 12/2010, art. 6, comma 57, 18/2011, ecc.; D.P.Reg. 165/2003, s.m.i.; D.P.Reg. 166/2003 e s.m.i.), disapplicando le norme in contrasto con principi comunitari o con l'evoluzione della normativa nazionale. Si ricorda che, per valori sino ad € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 6, comma 57, della L.R. n. 18/2011, è possibile procedere mediante la procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, 8 e 9 del Codice e 253, comma 20 bis, del Codice.

c) Fase di esecuzione:

- 1) Si applicano, tenuto conto delle semplificazioni introdotte dall'art. 32, comma 2°, Codice, le norme del Codice che attengono al collaudo, mentre la restante disciplina si intende quale norma di indirizzo e non tassativa; è, tuttavia, facoltà di GEA applicarla, per analogia, nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale (ad esempio, per le forme di contabilità semplificata, ecc.) in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione, caso per caso, dell'RPE.
- 2) E' possibile applicare la vigente normativa regionale (L.R. 14/2002, s.m.i. e leggi regionali correlate come la L.R. 12/2010, ecc.; D.P.Reg. 165/2003, s.m.i.; D.P.Reg. 166/2003 e s.m.i.), però disapplicando le norme in contrasto con i principi comunitari e con l'evoluzione della normativa nazionale.

**A3) Regime in economia (attualmente < ad € 200.000,00):**

Si applicano l'art. 125, Codice e gli artt. 173-177 e 203-210 del Regolamento, che – nonostante quanto disposto dall'art. 32, comma 2°, Codice, si applicano solo relativamente a collaudo (a meno che, caso per caso, si ritenga opportuno applicarle nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale, ad esempio, per le forme di contabilità semplificata, ecc.).

Il presente regime è disciplinato dallo specifico Regolamento di cui GEA si è dotata, denominato:

***“REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, NELL'AMBITO DEI SETTORI ORDINARI, DELLA SOCIETA' GEA S.P.A.”***

che contiene la disciplina adottata da GEA per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi relativi alle attività esercitate nei settori ordinari, comprendente le tipologie di lavori realizzabili, accompagnate dal rinvio alle normative che si ritengono applicabili alle procedure di acquisizione e gestione dei contratti.

## QUADRO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

Trattasi dei SERVIZI e FORNITURE destinati all'espletamento delle attività che rientrano nel campo di applicazione dei "settori ordinari" (es. gestione ambientale, illuminazione pubblica, gestione semafori).

### **B1) Regime sopra soglia comunitaria (attualmente > = ad € 200.000,00 o il diverso regime previsto dai successivi decreti):**

- a) Fase di progettazione: si applica l'art. 68 del Codice, l'art. 279, Regolamento e l'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 in tema di documenti per la sicurezza.
- b) Fase di affidamento: si applica la parte III del Codice e la parte IV del Regolamento..
- c) Fase di esecuzione: si applica la parte III del Codice e la parte IV del Regolamento . Quanto al Regolamento, tenuto conto delle semplificazioni introdotte dall'art. 32, comma 2° del Codice, si applicano solamente le norme che attengono al collaud,o mentre la restante disciplina si intende quale norma di indirizzo e non tassativa; è, tuttavia, facoltà di GEA applicarla, per analogia, nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale (ad esempio, per le forme di contabilità semplificata, ecc.) in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione, caso per caso, dell'RPE.

### **B2) Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < ad € 200.000,00 o il diverso regime previsto dai successivi decreti):**

- a) Fase di progettazione: Si fa riferimento all'art. 326 del Regolamento che prevede si applichino ove compatibili le stesse disposizioni relative ai contratti sopra soglia (all'art. 279 del Regolamento). La compatibilità va valutata in base ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità su specifica valutazione dell'RPP. In ogni caso si applica l'art. 26 c.3 del D.lgs 81/2008 in tema di documenti per la sicurezza.
- b) Fase di affidamento: dopo l'intervenuta abrogazione, ad opera della L.R. 11/2011 art. 13 comma 9, dell'art. 4 della L.R. 12/2003 e s.m.i., si applica la parte III del Codice e la parte IV del Regolamento..
- c) Fase di esecuzione: Si fa riferimento all'art. 326 del Regolamento che prevede si applichino ove compatibili le stesse disposizioni relative ai contratti sopra soglia. La compatibilità va valutata in base ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità su specifica valutazione dell'RPE. Inoltre, tenuto conto delle semplificazioni introdotte dall'art. 32, comma 2° del Codice, si applicano solamente le norme che attengono al collaudo mentre la restante disciplina si intende quale norma di indirizzo e non tassativa; è, tuttavia, facoltà di GEA applicarla, per analogia, nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale (ad esempio, per le forme di contabilità semplificata, ecc.) in base a specifica valutazione, caso per caso, dell'RPE.

**B3) Regime in economia (attualmente < ad € 200.000,00 o il diverso regime previsto dai successivi decreti):**

- a) Fase di progettazione: non è necessaria una vera e propria progettazione ma una descrizione che specifichi gli elementi minimi da indicare nelle lettere d'invito come previsti all'art. 334, Regolamento e in particolare: oggetto dell'appalto, caratteristiche tecniche, importo massimo, garanzie, termine per l'esecuzione, penali, termini di pagamento.  
In ogni caso si applica l'art. 26, c. 3, D.Lgs. 81/2008 in tema di documenti per la sicurezza.
- b) Fase di affidamento: Si applicano l'art. 125, Codice e gli artt. 329-338 del Regolamento. NB: deve ritenersi superato, dopo l'intervenuta abrogazione, ad opera della L.R. 11/2011 art. 13 comma 9, dell'art. 4 della L.R. 12/2003 e s.m.i., l'art. 4, 5° comma, della L.R. F.V.G. n. 12/2003, fermo restando che il valore ivi indicato (€ 130.000,00) era stato comunque superato da quello indicato nell'art. 125 del Codice (attualmente pari a € 200.000,00).
- c) Fase di esecuzione: tenuto conto delle semplificazioni introdotte dall'art. 32, comma 2° del Codice, si applicano solamente le norme che attengono al collaudo mentre la restante disciplina si intende quale norma di indirizzo e non tassativa; è, tuttavia, facoltà di GEA applicarla, per analogia, nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale (ad esempio, per le forme di contabilità semplificata, ecc.) in base a specifica valutazione, caso per caso, dell'RPE.

Il presente regime è disciplinato dallo specifico Regolamento di cui GEA si è dotata, denominato:

***“REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, NELL'AMBITO DEI SETTORI ORDINARI, DELLA SOCIETA' GEA S.P.A.***

che tra l'altro riporta le voci di spesa acquisibili ed i relativi limiti di importo individuate da GEA con riguardo alle proprie specifiche esigenze nei settori ordinari.

### **PARTE III:**

## **DISCIPLINA APPLICABILE AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI CORRELATI**

La disciplina della normativa regionale sul punto specifico deve ritenersi completamente superata e dovrà essere applicata la disciplina statale.

### **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**

Per quanto previsto all'art. 252, Regolamento, esistono tre gruppi di servizi di ingegneria ed architettura, fermo restando che le norme sul gruppo I sono richiamate anche per quelle dei gruppi II e III.:

**I) SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN SENSO STRETTO (ART. 90, Codice e Parte III, Regolamento): INCARICHI DI PROGETTAZIONE (UNITAMENTE AD INCARICHI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE); INCARICHI CONCERNENTI ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE; INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI (E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE), ASSISTENZA OPERATIVA ALLA D.L., ALTRI SERVIZI TECNICI (IVI COMPRESSE ANALISI DI LABORATORIO E PROVE DI CARICO E CONTROLLI)**

**1) REGIME SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (attualmente = > ad € 200.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi);**

Si applicano le norme del Codice e del Regolamento per ogni tipologia di incarico.

In ogni caso la seduta di gara è pubblica.

**2) REGIME SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (attualmente < ad € 200.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi);**

Poiché, a seguito della riforma al Codice introdotta dall'estate 2011 in poi, la normativa statale è stata profondamente rivista, al punto da rendere superata l'impostazione di quella regionale, anche per semplificare l'applicazione nelle diverse Regioni. si rende opportuno applicare la sola normativa nazionale. L'art. 252, Regolamento stabilisce l'attuale perimetro degli "incarichi di ingegneria ed architettura": gli altri incarichi saranno invece affidati con la normativa sui servizi in appalto o in economia.

Va ricordato che l'art. 252, 5° c., Regolamento ha introdotto, in relazione al subappalto, dei limiti all'affidamento esterno delle attività indicate all'art. 91, comma 3, Codice.

Va ricordato inoltre che le specifiche parti del Codice o del Regolamento che disciplinano lo specifico incarico (ad esempio, la parte relativa alla verifica, art. 50, Regolamento; o la parte

relativa al collaudo, ad es. art. 216, Regolamento) possono prevedere particolari requisiti di partecipazione o altri particolari che diversificano lo specifico servizio da affidare.

**a) di valore attuale pari o superiore a € 100.000,00 ed inferiore ad € 200.000,00 (attuale soglia comunitaria):**

si applica l'art. 91, comma 1° del Codice che richiama espressamente le disposizioni della parte II, titolo I e titolo II del Codice: in sostanza, si applicano norme assimilabili a quelle relativi a valori "sopra soglia".

Si terranno in ogni caso sedute pubbliche di gara.

**b) di valore attuale inferiore a € 100.000,00 e superiore a € 40.000,00 (REGIME IN ECONOMIA):**

si applica l'art. 91, 2° c. del Codice e l'art. 267, Regolamento, con le precisazioni delle determinazioni 1/2006, 4/2007 e 5/2010 dell'Autorità in merito alle procedure in economia e pertanto con affidamento previo confronto concorrenziale tra almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

La scelta dei 5 soggetti avviene direttamente ad opera del Responsabile del Procedimento, o attingendoli da apposito elenco o previa pubblicazione di un avviso con idonea pubblicità (in ogni caso rispettandosi criteri di rotazione nella scelta dei partecipanti).

La seduta è riservata.

**c) di valore attuale inferiore a € 40.000,00 (REGIME IN ECONOMIA):**

Tenuto conto del parere n. 22/2011 dell'Autorità e dell'art. 125 del Codice che ha elevato il limite di affidamento diretto, è possibile procedere alla scelta del tecnico con affidamento diretto e con motivazione che tenga conto dell'esperienza passata finalizzata alle modalità specifiche per realizzare l'incarico da affidare.

➤ **PRECISAZIONI RELATIVE AGLI INCARICHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O IN FASE DI ESECUZIONE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (attualmente € 200.000,00)**

Come regola generale:

- laddove sia affidato un incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione si seguiranno le regole in materia di incarichi di progettazione, anche quanto all'applicazione del regime in economia; laddove sia affidato un incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, si seguiranno le regole in materia di incarichi di D.L.;
- laddove i due incarichi siano affidati assieme si applicheranno le regole per quello fra i due incarichi di valore prevalente, anche quanto all'applicazione del regime in economia.

## **II) SERVIZI DI VERIFICA DEL PROGETTO E VALIDAZIONE (ART. 51, REGOLAMENTO)**

Si applicano gli artt. 261 e ss., Regolamento, quanto alle procedure di affidamento e quindi le norme sub I), salve le norme speciali previste negli artt. 44 e ss., Regolamento

## **III) SERVIZI DI COLLAUDO (ART. 216, COMMA 9, REGOLAMENTO)**

Si applicano gli artt. 261 e ss., Regolamento, quanto alle procedure di affidamento e quindi le norme sub I), salve le norme speciali previste negli artt. 215 e ss., Regolamento

## **ALTRI SERVIZI CORRELATI**

**SERVIZI DIVERSI DA QUELLI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (SUPPORTO AL R.U.P. E ALTRI INCARICHI ACCESSORI CORRELATI A LAVORI PUBBLICI, QUALI CONSULENZE E SERVIZI VARI CORRELATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ALTRI, CONSULENZE PER LA STIPULA DI ACCORDI BONARI O TRANSAZIONI. ETC.)**

### **1) REGIME SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (attualmente = > ad € 200.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi);**

Si applicano le norme del Codice e del Regolamento per ogni tipologia di incarico.

In ogni caso la seduta di gara è pubblica.

### **2) REGIME SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (attualmente < ad € 200.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi);**

Di fatto, nel sotto soglia, poiché si applica il regime in economia, vi è una equiparazione di tali incarichi con quelli di ingegneria ed architettura.

#### **a) di valore inferiore ad € 200.000,00 (attuale soglia comunitaria) e superiore ad attuali € 100.000,00.**

Trattandosi di servizi diversi da quelli di ingegneria ed architettura, si applica il regime in economia, con espressa previsione della relativa prestazione nell'apposito elenco.

Si procede all'affidamento previo confronto concorrenziale tra almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

La seduta è riservata.

#### **b) di valore attuale inferiore a € 100.000 e superiore a € 40.000 (REGIME IN ECONOMIA):**

Si applica, per analogia, l'art. 91, 2° c. del Codice e pertanto il regime in economia con affidamento previo confronto concorrenziale tra almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

La scelta dei 5 soggetti avviene ad opera del Responsabile del Procedimento, o attingendoli da apposito elenco o previa pubblicazione di un avviso con idonea pubblicità (in ogni caso rispettandosi criteri di rotazione nella scelta dei partecipanti).

La seduta è riservata.

c) **di valore attuale inferiore ad € 40.000,00 (REGIME IN ECONOMIA): possibilità di affidamento diretto**

Si può procedere ad affidamento diretto mutuando il regime in economia dell'art. 125, Codice, con motivazione che tenga conto dell'esperienza passata e delle modalità specifiche per realizzare l'incarico da affidare.

### RINVIO

Per quanto riguarda i richiami sopra esplicitati al REGIME IN ECONOMIA, nonché i casi in cui è consentito l'affidamento diretto degli incarichi medesimi, compresi gli incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo, si rinvia al ***"REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, NELL'AMBITO DEI SETTORI ORDINARI, DELLA SOCIETA' GEA"***, precisamente alla Parte II, art. 3 ed al relativo allegato A.



## **PARTE IV DISCIPLINA APPLICABILE AI CONTRATTI PUBBLICI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI**

Il Codice sottopone ad una particolare disciplina alcune specifiche tipologie di contratti pubblici denominati "Esclusi", individuate compiutamente dagli articoli da 16 a 26 del Codice e disciplinati dalle regole dell'art. 27 (quindi a prescindere da quanto già previsto in relazione a quanto sopra indicato in relazione alla gestione di contratti stipulati da GEA con soggetti pubblici o privati, anche in esito a procedure di affidamento indette da terzi ovvero all'operato di GEA in mercati non regolamentati ed in regime di concorrenza).

Di seguito si riepilogano per comodità le tipologie di contratti **pubblici ESCLUSI**, di interesse per GEA, in qualità di Impresa Pubblica, soggetti a detto regime particolare:

- a. acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del Codice);
- b. servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- c. servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- d. servizi concernenti i contratti di lavoro;
- e. servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
- f. servizi indicati nell'allegato II B del Codice singolarmente considerati ovvero congiuntamente ai servizi indicati nell'allegato II A laddove il valore dei primi sia superiore ai secondi (N.B.: per tali servizi si applica anche l'art. 20 del Codice).

Si elencano i servizi dell'allegato II B:

1. servizi di ristorazione;
2. servizi legali (N.B.: intendesi un servizio di carattere continuativo e non saltuario);
3. servizi di collocamento e reperimento di personale (diversi dai contratti di lavoro);
4. servizi di investigazione e sicurezza (eccettuati i servizi con furgoni blindati);
5. servizi sanitari e sociali;
6. quelli concernenti servizi relativi all'istruzione, anche professionale;
7. servizi concernenti la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni;
8. appalti per l'acquisto di acqua;
9. appalti per la fornitura di energia o combustibili destinati alla produzione di energia;

10. contratti di sponsorizzazione o assimilabili.

Detto regime prevede che per l'affidamento di tali contratti pubblici si applichino le seguenti regole:

- rispetto dei principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
- affidamento preceduto da un invito ad almeno 5 concorrenti laddove compatibile con l'oggetto del contratto;
- applicazione delle norme di tutela sociale, della salute ed ambientale;
- applicazione della L. 241/1990 (procedimento amministrativo e accesso);
- applicazione del Codice Civile per l'attività contrattuale.

Come confermato dall'AVCP, nella determinazione 4/2011, le disposizioni della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'"appalto". Si fa rimando alla predetta determinazione (cfr paragrafo 3.9) per l'esclusione dall'obbligo della tracciabilità in casi particolari.

In linea generale, onde individuare – in concreto - le procedure secondo cui affidare i predetti contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture cosiddetti "esclusi", GEA ritiene preferibile richiamarsi – ove compatibile con l'oggetto del contratto – a specifiche disposizioni o parti di disposizioni, da valutare caso per caso, già previste per le procedure indicate nel **"REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, NELL'AMBITO DEI SETTORI SPECIALI, DELLA SOCIETA GEA – GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA"** (ai sensi dell'art. 238, comma 7°, del Codice dei contratti, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), anche laddove il valore stimato del contratto fosse superiore alle specifiche soglie indicate.

Il numero minimo di soggetti da interpellare deve sempre essere non inferiore a 5, laddove disponibili sul mercato, anche qualora si tratti di valori sino ad € 40.000 (a meno che non si tratti di tipologie di lavori, forniture e servizi per le quali sia consentito il ricorso alle acquisizioni in economia, nel qual caso si applicano le corrispondenti procedure).

Quanto alla seduta pubblica, al fine di attuare una conformità di regime anche per i contratti esclusi, si applica quanto previsto per i valori indicati nel precitato Regolamento.